

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

**IL NOTAIO**  
Marco Tucci

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Elisabetta Sporchia

**L'AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Fattura elettronica comoda anche tra imprese private

**La novità.** Da pochi giorni il fisco ha evidenziato on line le regole e i termini per la trasmissione dati opzionale, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate



Ormai obbligatoria per i rapporti con la Pubblica amministrazione, la fattura elettronica ora interessa anche i rapporti tra le imprese private

**MARCO CONTI**

Dal mese di luglio la fattura elettronica, dopo essere diventata obbligatoria per i rapporti con la Pubblica amministrazione, interessa anche quelli tra imprese private (le cosiddette Fatture B2B).

I contribuenti con partita Iva possono così generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche, come stabilito dal Dlgs n. 127/2015.

Nei giorni scorsi il fisco ha messo on line le regole e i termini per la trasmissione opzionale, via telematica, dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate. A questo punto, per visionare o scaricare tutta la documentazione del caso, è necessario collegarsi alla home del sito delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), e selezionare la voce «Provvedimenti» nell'area «Normativa e prassi».

Il provvedimento (numero 182070) stabilisce le informazioni da trasmettere, il loro formato, i termini di trasmissione e le mo-

dalità tecniche per comunicare i dati in totale sicurezza. Le regole tecniche stabilite dal provvedimento delle Entrate sono necessarie per consentire ai contribuenti Iva di esercitare la trasmissione telematica dei dati delle fatture già con riferimento alle operazioni effettuate dal prossimo anno (primo gennaio 2017).

In sintesi, il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, stabilisce che l'opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e ha durata per i quattro anni solari successivi ad esso. Se essa non viene revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio, progressivamente.

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che inten-

**La rubrica**

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.**

do esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata. Il fisco evidenzia le semplificazioni di rilievo per chi deciderà l'invio telematico dei dati delle fatture. Potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall'Agenzia.

Inoltre, in base a quanto stabilito dal decreto, per tali contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno.

Un altro incentivo per i contribuenti previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari). Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal disegno di legge numero 193/2016 (decreto legge fiscale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

**RISPOSTA N.852**

#### Sono detraibili le spese per le gite scolastiche?

*Le spese sostenute per i Pof (piani di offerta formativa) scolastici di istituti secondari sono detraibili? E quelle per le gite scolastiche?*

— LETTERA FIRMATA

Le spese per i piani di offerta formativa delle scuole dell'obbligo sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. Si tratta di detrazioni per l'ampliamento dell'offerta formativa, così come per le ristrutturazioni dei plessi scolastici. Le spese sostenute per le gite scolastiche, inserite nei piani per l'offerta formativa, non diventano detraibili. La detrazione spetta per l'erogazione liberale, non se un genitore paga il singolo corrispettivo per mandare suo figlio in gita.

**RISPOSTA N.853**

#### Possibile detrarre gli integratori alimentari?

*Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di integratori alimentari prescritte da medico specialista?*

— LETTERA FIRMATA

Si tratta di acquisto di prodotti (integratori alimentari) che hanno lo scopo di ottimizzare gli apporti nutrizionali e migliorare le condizioni fisiologiche di un soggetto, che non sono considerati dei medicinali ma qualificati come prodotti appartenenti all'area alimentare. Pertanto, anche se prescritti da un medico specialista, le relative spese non sono detraibili, in quanto tale beneficio è riconosciuto solo per spese mediche e di assistenza specifica, spese chirurgiche, acquisto di medicinali, prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie in genere.

**RISPOSTA N.854**

#### Stufa a pellet con bonifico errato C'è agevolazione?

*Ho acquistato e installato nel 2016 una stufa a pellet, con i requisiti certificati per l'agevolazione fiscale ma mi sono accorto di aver eseguito il pagamento con bonifico bancario generico. Posso*

*comunque usufruire della detrazione?*

— LETTERA FIRMATA

L'errato bonifico eseguito per il pagamento della stufa a pellet, avente i requisiti per l'agevolazione fiscale connessa agli apparecchi a biomassa, preclude l'accesso alle corrispondenti detrazioni fiscali. Infatti per fruire della detrazione di imposta è necessario effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento con riferimento alla norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del pagamento. In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, considerando che l'intermediario finanziario (banca o posta) non potrà applicare la prescritta ritenuta d'acconto all'atto dell'accredito delle somme a favore del cedente/installatore, è precluso il diritto all'agevolazione. Per rimediare è necessario ripetere il pagamento alla ditta con un nuovo bonifico corretto con l'avvertenza che se il nuovo pagamento, corretto nelle modalità e nei contenuti, avviene in un anno successivo a quello di sostenimento della spesa originaria, lei può accedere al bonus soltanto a partire da tale anno.

**RISPOSTA N.855**

#### Residenza, quando decorrono i mesi del trasferimento?

*Ho acquistato nel 2015 un'abitazione in costruzione con agevolazione prima casa. Chiedo: i 18 mesi per il trasferimento della residenza decorrono dall'acquisto o dal momento in cui la stessa è terminata?*

— LETTERA FIRMATA

L'agevolazione prima casa spetta anche in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione. Ai fini del beneficio, è necessario avere la residenza nel comune in cui è ubicato l'appartamento o ivi trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto, salvo casi di forza maggiore. Il calcolo del periodo di 18 mesi, si computa dalla data di acquisto e non dal momento in cui termina la costruzione. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, come nel caso di ritarzo nel rilascio del certificato di abitabilità di un immobile in costruzione, per il quale è chiarito che non rappresenta una causa di forza maggiore.

## Notaio

RISPOSTA N.856

## Variazioni in casa da registrare nell'atto notarile?

Vorrei sapere se è necessario registrare in un atto notarile i cambiamenti che sto effettuando nella mia abitazione. Un tempo ho rinunciato ad una stanza e ho allungato e allargato un terrazzo; ora sti tornando sui miei passi ripristinando la camera. Ho fatto i lavori con un'impresa che si è occupata anche dei permessi, ma vorrei avere anche un suo parere.

LETTERA FIRMATA

Per poter validamente e legittimamente effettuare degli interventi edilizi in un'abitazione, quali quelli da lei indicati, non è necessario effettuare un atto notarile ma è doveroso munirsi degli opportuni provvedimenti autorizzativi. Ciò che invece è molto importante anche ai fini notarili è che la planimetria depositata in Catasto ed i dati catastali dell'immobile siano effettivamente corrispondenti allo stato di fatto poiché, a seguito dell'emanazione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti deve esserci, a pena di nullità, apposita dichiarazione degli intestatari dell'immobile medesimo della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria. E' inoltre opportuno che Lei conservi i provvedimenti autorizzativi ed i permessi ottenuti per le modifiche edilizie in oggetto così che siano prontamente evidenziabili qualora ve ne fosse la necessità.

RISPOSTA N.857

## Come agire in caso di revoca del testamento

Ho trovato una lettera di mia nonna, defunta da poco che, in parte, smentisce il suo ultimo testamento. La lettera è destinata proprio a me, la sua nipote prediletta. Le chiedo: posso portare la

## TROVA INCENTIVI

## Reinsediamento produttivo, 5 milioni ai territori della montagna lombarda

Stanno per piovere quasi 5 milioni di euro sui territori montani lombardi: una pioggia salutare che interessa anche molte realtà della Bergamasca interessate allo sviluppo socio economico delle nostre montagne. Da pochi giorni è scattato il via per la presentazione delle domande per usufruire di parte dei contributi (per la precisione, il totale ammonta a 4.970.000 euro), previsti dal bando regionale per favorire sia il mantenimento sia il reinsediamento di imprese produttive (Pmi, artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane a debole densità abitativa.

Tre le tipologie di interventi con relative spese ammissibili: mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale; promozione, animazione e marketing; interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio. La domanda deve essere presentata da un Capofila del partenariato, che può essere un Comune, una

Comunità montana o una Unione di Comuni. In tal senso, il contributo regionale può essere anche destinato a realizzare interventi pubblici che vedono come beneficiario diretto il capofila o gli altri soggetti pubblici facenti parte del partenariato, coerenti con gli obiettivi di cui al presente provvedimento, nel limite massimo del 30% del contributo regionale.

Il progetto oggetto della richiesta deve avere una spesa minima di 50.000 euro, con un contributo regionale a fondo perduto fino a un massimo del 50%. Il contributo regionale, destinato esclusivamente all'apertura di spese d'investimento, non potrà superare in ogni caso l'importo di 300.000 euro. La trasmissione da parte del capofila dei progetti solo tramite posta elettronica certificata (sviluppo\_economico@pec.regione.lombardia.it) entro le 12 del 28 febbraio 2017, con valutazione di ammissibilità. Seguiranno la fase negoziale e l'approvazione dei progetti definitivi. Info relativi al bando: roberto\_salerno@regione.lombardia.it; gessyca\_golia@regione.lombardia.it.

Ma. Co.



## Lettera dal notaio? Potrebbe integrare il testamento?

LETTERA FIRMATA

Questa lettera da Lei rinvenuta, a seconda della forma e del contenuto, potrebbe anche essere considerata una legittima ed efficace revoca parziale del precedente testamento ovvero un secondo testamento, da considerare unitamente a quello precedente, qualora contenesse anche ulteriori disposizioni attributive. La lettera dovrà essere presentata al suo notaio affinché possa essere accertata la reale valenza giuridica della stessa e, se necessario, venga eventualmente pubblicata a mezzo di atto notarile. Sottolineo e specifico che, ancorché detta lettera non abbia i requisiti di forma previsti dalla legge per la validità di un testamento olografo ovvero per una revoca del precedente, l'art.

590 del codice civile prevede la possibilità di confermare ed eseguire volontariamente le disposizioni testamentarie addirittura nulle a mezzo di un atto notarile, purché intervengano tutti gli aventi diritto. Si precisa che sia la pubblicazione di testamenti che l'eventuale conferma di disposizioni nulle deve avvenire entro dieci anni dalla morte della de cuius.

RISPOSTA N.858

## Posso affittare un garage in comodato d'uso?

Ho in comodato d'uso un box. Lo posso affittare? Oppure devo esserne proprietario? La ringrazio per l'aiuto.

LETTERA FIRMATA

Il comodato d'uso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 ss. del codice civile, è il contratto con il quale si

trasferisce gratuitamente al comodatario il diritto personale di godimento di un bene mobile o immobile con l'obbligo della restituzione. Ai sensi dell'art. 1804, secondo comma, del codice civile, il comodatario non può concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Lei quindi, stante la norma appena citata, non può concedere il box in locazione senza il preventivo consenso del proprietario. Il mancato rispetto di tale prescrizione normativa comporta la violazione dei suoi obblighi quale comodatario ed attribuisce al comodante il diritto di chiederle l'immediata restituzione del box oltre all'eventuale risarcimento del danno. È opportuno specificare che, stante la Risoluzione n. 394/E del giorno 22 ottobre 2008, emanata a fronte di un'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito derivante dalla locazione di un immobile posta in essere dal comodatario e percepito dal medesimo, deve essere imputato ai fini fiscali al proprietario comodante poiché è quest'ultimo il titolare del reddito e quindi è quest'ultimo ad essere soggetto al pagamento della relativa imposta.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.859

## Ferie e aspettativa se la badante deve assentarsi

Mia madre è seguita da una badante boliviana dall'inizio di quest'anno: nei giorni

scorsi mi ha comunicato che deve rientrare nel Paese di origine per sistemare delle sue questioni personali dall'inizio di dicembre e rientrerà a metà aprile; mi ha chiesto di poter utilizzare le ferie maturate e per i giorni che mancano chiederebbe l'aspettativa non retribuita, se lo concedo quale procedura devo seguire? Nel frattempo posso assumere una badante che la possa sostituire nel frattempo?

LETTERA FIRMATA

Il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori domestici prevede che indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, la badante ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi, pertanto si presume che entro la fine dell'anno se non ha goduto alcun giorno di ferie la stessa potrà utilizzare quanto cumulativamente quanto maturato nel mese di dicembre, per i giorni restanti potrà richiedere per iscritto un periodo di aspettativa non retribuita durante il quale la stessa avrà, in caso di accettazione da parte vostra, diritto solo alla conservazione del posto di lavoro fino al termine dell'aspettativa. Il datore di lavoro dovrà in caso di accettazione, firmare la richiesta e conservarla con i documenti relativi al rapporto di lavoro in corso inoltre si precisa che si dovrà comunicare all'Inps la sospensione dell'obbligo contributivo. Nel sito dell'Inps è stata prevista la possibilità di effettuare la comunicazione telematica relativa alla sospensione della contribuzione per un intero

trimestre a titolo di congedo per maternità, aspettativa per motivi personali, malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita. Con messaggio n. 1643 del 14 aprile 2016, l'Inps comunica che è possibile accedere a tale procedura attraverso il seguente percorso:  
Servizi per il cittadino - Lavoratori domestici - Autenticazione con Pin/Cns - Sospensione obbligo contributivo.  
Si procederà con l'inserimento della sospensione indicando il trimestre di riferimento e la motivazione della sospensione  
La comunicazione è consentita per i trimestri dell'anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione. Si conferma inoltre la possibilità di assumere una persona in sostituzione della badante assente.

## Amministratore di condominio

RISPOSTA N.859

## Postino rumoroso: l'amministratore manda la diffida

Abito in una zona centrale di Bergamo e sono abbonata da molti anni a un giornale che ricevevo a casa fino a quando l'amministratore ha inviato due lettere di diffida al giornale senza avvisarmi. Nelle lettere viene richiesto di non consegnare il giornale perché il rumore del motorino del postino dà fastidio. Mi chiedo se questo sia lecito considerato anche il fatto che non è stata fatta una riunione condominiale a riguardo.

LETTERA FIRMATA

Sembra di capire che le cassette postali non siano di immediato accesso dalla pubblica via, e che il condominio sia dotato di una via interna o, se in posizione interclusa, si avvalga di una via in comune con altre proprietà. A tal riguardo, il suo amministratore o quello del supercondominio che gestisce tale via in comune potrebbero avere copia di un eventuale regolamento posto a disciplina dell'uso di tale via. Nel silenzio del regolamento e in tema di liceità delle immissioni di rumore nelle abitazioni, si fa generalmente riferimento a una "normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi". Secondo il disposto dell'art. 844 cc. applicabile per analogia al condominio in tema di immissioni moleste sia per l'accertamento e sia al fine di stabilire le concrete modalità della tutela. Ad ogni buon conto, lei potrebbe utilmente iniziare a chiedere all'amministratore in base a quali elementi di diritto egli abbia inviato la diffida in questione.

**@Trova Risposte**

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista  Consulente del lavoro  
 Notaio  Amministratore di condominio

## Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO